




Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI



n. dg. DAG. 28/09/2016.0174020.U

Al Consiglio nazionale degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori

direzione.cnappc@archiworldpec.it

Oggetto: quesito interpretativo in materia elettorale – art. 2, comma 4-*septies*, del decreto-legge n. 225/2010 a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 20138/2014.
Rif. prot. DAG n. 143603.E del 03.08.2016.

Con la nota di cui all'oggetto, codesto Consiglio nazionale ha chiesto di conoscere quale sia l'interpretazione dell'art. 2, comma 4-*septies*, del decreto-legge n. 225/2010, avendo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20138/2014, cassato la decisione n. 13/2013 di codesto Consiglio, depositata l'11.10.2013, con la quale, in conformità con il parere reso da questa Direzione generale in data 17.7.2013 (prot. DAG n. 95138.U), si era affermato che l'aumento a tre del numero dei mandati successivi previsto per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010 (vale a dire alla data del 27.2.2011), non fosse estensibile ai componenti che, pur avendo fatto parte in precedenza di organi in carica a tale ultima data, non ne fossero più membri per qualsiasi ragione.

Al riguardo, nel prendere atto dell'interpretazione della citata norma fornita dalla Suprema Corte – in virtù della quale «l'espressione "... per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione", si riferisce ai componenti in quanto facenti parte degli ordini professionali in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 225 del 2010, e non ai singoli consiglieri in carica in detto momento...» – si deve in primo luogo evidenziare che la sentenza in esame è stata emessa all'esito del giudizio di impugnazione della citata decisione n. 13/2013 di codesto Consiglio nazionale, nel contraddittorio con il Consiglio dell'Ordine di Palermo.

Pur non costituendo essa, dunque, un giudicato automaticamente applicabile ad eventuali future delibere di codesto Consiglio in materia elettorale sulla medesima questione, è tuttavia innegabile che l'interpretazione della norma fornita dalla S.C. sia non solo particolarmente autorevole ma anche sorretta da puntuali argomentazioni di ordine sia letterale sia "logico-finalistiche" (per usare la definizione della Corte medesima): si rappresenta pertanto l'opportunità che codesto Consiglio ne tenga adeguatamente conto nel caso in cui fosse chiamato in futuro a decidere, in sede di giurisdizione domestica sulla materia elettorale, su fattispecie analoghe.

Poiché tuttavia – in termini più generali – la norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (recante "Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali") attribuisce alla Commissione centrale (e oggi a Consiglio nazionale) il potere di decidere sui reclami "contro i risultati dell'elezione" proposti dai professionisti iscritti nell'albo "entro dieci giorni dalla proclamazione", non si ritiene opportuno – nel rispetto dell'autonomia decisionale propria del predetto organo di giurisdizione "domestica", le cui decisioni sono ricorribili per Cassazione – proporre alcuna interpretazione alternativa della norma in oggetto, non rientrando tale attività tra le prerogative del Ministero ai sensi dell'art. 57 del regio decreto 23.10.1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto), il quale esercita sugli ordini professionali una funzione di vigilanza volta alla verifica del corretto funzionamento dei medesimi (laddove, viceversa, il quesito posto presuppone, in sostanza, un'attività di interpretazione di norme sostanziali connesse all'eleggibilità dei singoli professionisti).

Roma, 28 SET. 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forzani
